



S/A

COMUNE DI SORTINO

Prov. di Siracusa

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/99

N. 6321 di sped. CA CANONE
 OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA
 Data 3-3-99 PUBBLICITA' .=====

L'anno millenovecentonovantanove...., il giorno.....uno..... del mese di.....Marzo.....
 alle ore....., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
 Alla.....seduta ordinaria..... che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
 di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenza	Assenti	CONSIGLIERI	Presenza	Assenti
1) ASTUTO GABRIELE	si		10) RADICIA LUIGI	si	
2) RIGAZZI LEOPOLDO	si		11) SULMICELLI MASSIMO	si	
3) MICELI ALDO	si		12) BONGIOVANNI FRANCESCO	si	
4) SALEMI LUIGI		si	13) FILOSA FRANCESCO	si	
5) TERRANOVA SEBASTIANO	si		14) NISI GIUSEPPE	si	
6) GIACCOTTO SEBASTIANO	si		15) SCARROZZA LUIGI		si
7) CIAFFAGLIONE GIUSEPPE	si				
8) SANTACROCE FELICE	si				
9) BUCELLO VINCENZO	si				

Assegnati n. 15 in carica n. 15 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri: Presenti n. 13 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Filosa Francesco nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Italia..... la seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: SULMICELLI - BONGIOVANNI - TERRANOVA.....

IL PRESIDENTE

Passando a trattare l'argomento posto al n.5 dell'O.D.G. ne propone l'approvazione.

Il Consigliere Rigazzi lamenta la mancata informazione sui Regolamenti proposti dall'Amministrazione e portati in Consiglio Comunale.

Il Sindaco illustra brevemente quelli che sono i principi del Regolamento sulla pubblicità.

A questo punto la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n.2 dell'11/01/1996, venne approvato, in relazione al disposto del capo II del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità".

Visto che, l'Art.62, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, che testualmente recita:

"I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'Art.52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n.507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa".

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale.

Visto l'Art.5 della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune.

Visto il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) Con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, in applicazione dell'Art.62 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446:


a) è esclusa, in questo Comune l'applicazione, nel proprio territorio,

dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n.507.

- b) le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa.
- 2) Revocare, per le parti relative all'imposta sulla pubblicità il regolamento approvato con deliberazione n.2 dell'11/01/1996.
- 3) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE .
che si compone di n.46 articoli e n.1 tabelle che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.





Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

Sege

NUMERO DI CODICE FISCALE 90012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

COMUNE DI SORTINO	
PROTOCOLLO GENERALE	
16 GIU. 1999	
N. 11409	RISPOSTA A
	DE

11 GIU. 1999

GRUPPO I PROT. N. 4873

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO DELIBERA N° 12 del 1/3/99

ALLEGATI N.

Al comune

di SORTINO (SR)

Si comunica che questo CO.RE.CO - Sezione centrale nella seduta
 del 10/6/99 ha annullato parzialmente la delibera n° 12
 del 1/3/99 decisione 5432 / 4873 limitatamente a:
ART. 4, COMMA 1° - ART. 21, COMMA 4°

segue provvedimento motivato.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.

(Dr. Giuseppe Buffrida)

SI PREGA INDICARE NELLA RISPONDA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'ESPRESSO A CUI SI RISPONDE

Sm





Regione Siciliana

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

VIA TRINACRIA, n°36

90144 P A L E R M O

5/12
Blancato
Direttore

NUMERO DI CODICE FISCALE 80312067826
PARTITA I.V.A. 02711070827

COMUNE DI SERRATA
PROTOCOLLO GENERALE
25 AGO. 1989
N. 15940

RISPOSTA A
DEL

GRUPPO PROT. N.

OGGETTO: Trasmissione decisione n° 5032/4973

ALLEGATI N.

AL C O M U N E

→ Sciacca (SR)
ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI
S E D E

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI

Sciacca (SR)
ALLA SEZIONE PROVINCIALE
DEL CO.RE.CO. DI

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

Si trasmette copia della decisione adottata
da questo CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 12/10/89
relativa alla deliberazione n° 12 del 1/3/89
di codesto Ente.

IL DIRIGENTE SUPERIORE PREPOSTO
(Dr. G. Giuffrida)



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
P A L E R M O

cc n° 5432 / 4873

PALERMO Li _____

l'anno millenovecentonovantanove il giorno DIECI
del mese di GIUGNO

Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

partecipa il Segretario Dr. GIUFFRIDA

è stata esaminata la deliberazione n° 12778 del 1/3/99

del COMUNE DI SORTINO (SR)

con oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;

VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;

VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;

VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;

VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;

VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;

VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;

RILEVATA l'illegittimità dell'attribuzione alla Giunta Municipale
della competenza alla nomina del responsabile del servizio prevista
all'art.4, comma 1°, atteso che, accertata l'assenza di una diversa
specifica previsione statutaria, tale attribuzione spetta al Sindaco in
virtù dell'art.13 della L.R. 7/92 così come modificato dall'art.41
della L.R. 26/93;

RILEVATO che quanto previsto dall'art.21, comma 4°, relativamente al
differimento dei termini per il versamento in caso di lutto
familiare, contrasta con le disposizioni di cui all'art.59 del D.to
n° 446/97, secondo il quale il differimento può essere effettuato
solo per situazioni particolari concernenti l'intera popolazione
comunale o una determinata categoria di contribuenti, rimanendo,
pertanto, precluso un differimento di termini che tenga conto della
particolare situazione soggettiva del singolo contribuente;

P.Q.M.


CONDANNA l'annullamento parziale dell'atto nelle parti censurate in
interamenza.

IL RELATORE
F.to A. Restuccia

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Lo Coco

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuffrida

IL DIRIGENTE SUPERIORE





COMUNE DI SORTINO

S/A

Prov. di Siracusa

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/99

N. <u>6321</u> di sped.	OGGETTO <u>APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA</u>
Data <u>7-3-99</u>	<u>PUBBLICITA' .=====</u>

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno uno del mese di Marzo
alle ore, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) ASTUTO	GABRIELE	si		10) RADICIA	LUIGI	si	
2) RIGAZZI	LEOPOLDO	si		11) SULMICELLI	MASSIMO	si	
3) MICELI	ALDO	si		12) BONGIOVANNI	FRANCESCO	si	
4) SALEMI	LUIGI		si	13) FILOSA	FRANCESCO	si	
5) TERRANOVA	SEBASTIANO	si		14) NISI	GIUSEPPE	si	
6) GIACCOTTO	SEBASTIANO	si		15) SCARROZZA	LUIGI		si
7) CIAFFAGLIONE	GIUSEPPE	si					
8) SANTACROCE	FELICE	si					
9) BUCELLO	VINCENZO	si					

Assegnati n. 15
in carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 13
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Filosa Francesco nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Italia la seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: SULMICELLI - BONGIOVANNI - TERRANOVA

IL PRESIDENTE

Passando a trattare l'argomento posto al n.5 dell'O.D.G. ne propone l'approvazione.

Il Consigliere Rigazzi lamenta la mancata informazione sui Regolamenti proposti dall'Amministrazione e portati in Consiglio Comunale.

Il Sindaco illustra brevemente quelli che sono i principi del Regolamento sulla pubblicità.

A questo punto la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n.2 dell'11/01/1996, venne approvato, in relazione al disposto del capo II del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità".

Visto che, l'Art.62, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, che testualmente recita:

"I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'Art.52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n.507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa".

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale.

Visto l'Art.5 della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune.

Visto il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) Con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, in applicazione dell'Art.62 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446:

a) è esclusa, in questo Comune l'applicazione, nel proprio territorio,

dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n.507.

- b) le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa.
- 2) Revocare, per le parti relative all'imposta sulla pubblicità il regolamento approvato con deliberazione n.2 dell'11/01/1996.
- 3) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE .
che si compone di n.46 articoli e n.1 tabelle che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

FRANCESCO FILOSA

Il Segretario Comunale

DR. GIUSEPPE ITALIA

Il Consigliere Anziano

DOTT. GABRIELE ASTU

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21/03/1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

= sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

= sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla residenza Comunale, li

L'Addetto: **SCAMPORLINO MARIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. SSA ROSA PUCCIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'Art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

- dell'atto (Art. 18, comma 6);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

N° Div.

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art. 80 Ord. EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa, li

p.c.c. **IL SEGRETARIO**

IL PRESIDENTE

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Pag.	Art.	OGGETTO	Pag.
	CAPO I - NORME GENERALI				
1	Istituzione del canone sulle iniziative pubblicitarie	2	24	Tariffe - Modalità di applicazione	14
2	Oggetto e scopo del regolamento	2		CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI	
3	Gestione del servizio	2	25	Divieti generici	16
4	Responsabile del servizio - Gestione contabile	2	26	Limitazioni sulla pubblicità fonica	16
5	Presupposto - Soggetto passivo del canone	2		XX	16
	CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI		27	Riduzione del canone	16
6	Tipologia dei mezzi pubblicitari	4	28	Esenzioni dal canone	16
7	Definizioni	4		CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO	
	CAPO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI		29	Disciplina dei controlli - Privacy	18
8	Domanda per ottenere l'autorizzazione	6	30	Relazione del Responsabile	18
	XX	6	31	Contenzioso	18
9	Conclusioni del procedimento - Gestione contabile del canone	6		CAPO VIII - SANZIONI	
10	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	6	32	Sanzioni	20
11	Revoca delle autorizzazioni	6	33	Altre violazioni	20
12	Rinuncia alle autorizzazione	8	34	Irrogazione immediata delle sanzioni	20
13	Decadenza della autorizzazione	8	35	Ritardati od omessi versamenti	20
14	Subingresso nella autorizzazione	8	36	Ravvedimento	20
15	Rinnovo delle autorizzazioni	8	37	Procedimento di irrogazione delle sanzioni	20
16	Norme per la esecuzione dei lavori	8	38	Rimozione dei mezzi pubblicitari	20
17	Osservanza delle norme del codice della strada	8	39	Casi di omessa dichiarazione	22
18	Riscossioni coattive - Rimborsi	8		CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE	
19	Limiti alle occupazioni stradali	10	40	Autorizzazioni in atto	24
	CAPO IV - VERSAMENTI		41	Riaccertamento delle pubblicità	24
20	Denuncia e versamento del canone	12		CAPO X - NORME FINALI	
21	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti	12	42	Norme abrogate	26
22	Pagamenti e rate - Importi minimi	12	43	Pubblicità del regolamento e degli atti	26
	CAPO V - TARIFFE		44	Entrata in vigore del regolamento	26
	XX	14	45	Casi non previsti dal presente regolamento	26
23	Tipologie di pubblicità	14	46	Rinvio dinamico	26
				XX	26
				TABELLA B).	29

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio1999..... è esclusa, in tutto il territorio di questo Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. È istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio1999....., in applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
3. Il canone di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
 - a) la individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
 - b) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione;
 - c) la determinazione delle tariffe;
 - d) le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari ed il pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni;
 - f) l'accertamento e le sanzioni;
 - g) il periodo transitorio.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO - GESTIONE CONTABILE

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale ^{SINDACO} ?
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.
5. Per la gestione contabile del canone saranno osservate puntualmente le norme di cui ai regolamenti:
 - di contabilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
 - generale per la disciplina delle entrate comunali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabili.
6. Il responsabile di ragioneria ed il responsabile del servizio di cui al presente articolo sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 5 - PRESUPPOSTO - SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al canone sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
3. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

NOTA ALL'ART. 1

— D.Lgs. n. 446/1997

Art. 62 - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;

d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale;

e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

NOTA ALL'ART. 2

— Il D.Lgs. n. 285/1992, reca: «Nuovo Codice della Strada».

— D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione dei bilanci di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

— La Legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— La Legge n. 43/1988 reca: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657».

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi».

— Il R.D. n. 639/1910 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

Art. 64 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti e gli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

— Il D.Lgs. n. 507/1993 reca: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

— Legge 27.12.1997, n. 449.

Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

— Il testo del comma 133, lettera i) dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: «133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - i) (Omissis);

ii) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

NOTA ALL'ART. 3

— L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 2.

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

ART. 6 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI (D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 62, c.2.a)

1. Ai fini dell'applicazione del canone in base a tariffa sono considerati mezzi pubblicitari incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente:

- a) le «insegne di esercizio»;
- b) le «preinsegne»;
- c) le «sorgenti luminose»;
- d) i «cartelli»;
- e) gli «striscioni»;
- f) i «segni orizzontali reclamistici»;
- g) gli «impianti pubblicitari di servizio»;
- h) gli «impianti di pubblicità o propaganda».

2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) **"insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) **"preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

c) **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) **"impianto pubblicitario di servizio"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ART.8 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1: Prima di iniziare la pubblicità dovrà essere presentata apposita documentata domanda per ottenere l'autorizzazione Comunale: La domanda, in carta resa legale, da presentarsi all'Ufficio Tributi Servizio pubblicità, su appositi moduli a disposizione dal detto Ufficio Comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, etc...) che lo stesso Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria:

2: Ogni richiesta deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione:

3: Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni: Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica:

4: Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione dei responsabili del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione:

5: L'autorizzazione Comunale alla pubblicità ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati:

6: La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con eventuale conseguente nuova tariffa: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova domanda e quello pagato per lo stesso periodo:

7: L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione, previa dichiarazione ai fini del canone nei seguenti casi: a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati; b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie; c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine e con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere:

ART.9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - GESTIONE CONTABILE DEL CANONE

1: Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa:

2: Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve provvedere alla nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante:

ART.10 - AUTORIZZAZIONI AD ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENET - DIRITTI DI TERZI

1: L'autorizzazione Comunale non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari: Le dette autorizzazioni, se di competenza Comunale, debbono essere acquisite d'ufficio:

2: L'autorizzazione Comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente:

ART.11 - REVUCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1: Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che i mezzi pubblicitari siano rimossi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa:

2: La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi:

3: La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione:

4: Nella determinazione di revoca è assegnato un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione della segnaletica, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente:

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 8

— Legge n. 241/1990.

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12 - RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare all'autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se la pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. ~~Non sono dovuti i canoni versati e non il rimborso di spese di cui all'art. 9.~~
2. Se la pubblicità è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati.

ART. 13 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto autorizzativo, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della autorizzazione accordatagli.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

ART. 14 - SUBINGRESSO NELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova autorizzazione:
~~– non è prevista il deposito per il versamento di spese di cui al precedente art. 9~~
– dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

ART. 15 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

ART. 16 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori l'interessato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sull'interessato.
2. È vietato all'interessato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e farne l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

ART. 18 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 19

18

— D.P.R. n. 43/1998.

Art. 69 - Riscossione di altre entrate. (Sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato con D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-11-1990, n. 331, modificato con l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata e in misura che assicuri un'adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi.

3-bis. (Comma aggiunto con l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2.

— Vedi il D.M. 28 dicembre 1989, riportato sotto la voce n. 0.21 della raccolta tributi.

— D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Art. 11 - 1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

.... omissis

— Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

ART. 19- LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale, con impianti pubblicitari, sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente ai mezzi pubblicitari già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, i mezzi pubblicitari possono essere consentiti qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto autorizzatorio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border, containing numerous horizontal dotted lines for writing.

CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 20 - DENUNCIA

1. Il versamento del canone indicato nell'atto autorizzatorio di cui al precedente art. 10 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.
2. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 21, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le pubblicità medesime.

ART. 21 - MODALITÀ DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
 - d) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle autorizzazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di autorizzazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
3. Per le pubblicità temporanee con: striscioni - locandine - stendardi - lancio o distribuzione di qualsiasi materiale, proiezioni, mezzi acustici e simili, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui l'interessato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

ANNULL
DECISIO

ART. 22 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora l'ammontare annuo del canone superi lire500.000....., su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di autorizzazione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l'interessato perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della autorizzazione.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 20.001.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border, containing numerous horizontal dotted lines for writing.

CAPO V - TARIFFE

ART. 22 - SUDDIVISIONE DEL CANTONAMENTO COMUNALE

1. La suddivisione del canone è stabilita in base all'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le caratteristiche e le altre condizioni di cui è preceduto dall'art. 20, correlazioni al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alla allegata tabella A.1.

ART. 23 - TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ

1. Ai fini del presente regolamento vengono definite come segue le forme di pubblicità:

- A) Pubblicità ordinaria

Si distingue in:

- a.1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tipologie;
- a.2) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

- B) Pubblicità effettuata con veicoli

- C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- D) Pubblicità varia che così si distingue:

- d.1) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato;
- d.2) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- d.3) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- d.4) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- d.5) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.

Art. 24 - TARIFFE - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Per le pubblicità come definite al precedente art. 23 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alla allegata tabella B.1.

2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 25 - DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 26 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13,00, alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 9,00
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

~~**ART. 27 - LIMITAZIONI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI**~~

~~La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggetta alle seguenti limitazioni:~~

.....

.....

.....

.....

ART. 27 - RIDUZIONE DEL CANONE

1. Le tariffe del canone sono ridotte alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 28 - ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'esenzione viene concessa a richiesta degli interessati con apposita determinazione del responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

NOTA ALL'ART. 25

— D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. *(comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. *(comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. *(comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. *(comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)* È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità tonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore o a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

— D.P.R. n. 495/1992.

Art. 57 - Pubblicità sui veicoli *(Articolo così sostituito dall'art. 47 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).*

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 29 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle pubblicità in corso.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, all'interessato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 30 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "responsabile del servizio" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 31 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 3

— Legge n. 1034/1971.

Art. 5 - Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art. 3.

Resta salva la giurisdizione dall'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli artt. 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

CAPO VIII - SANZIONI

ART. 32 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) se non comminabili le sanzioni di cui alla precedente lettera a), quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 33- ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L.100.000..... a L..... Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 34- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del25%..... delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 35- RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dall'autorizzazione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al ...30... per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente annuo, rapportato ai giorni.

Art. 35 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio annuo, rapportato ai giorni.
3. Nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, la sanzione non è applicabile, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 37 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un ...quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

ART. 38 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. La rimozione e l'immediata copertura della pubblicità di cui al precedente comma è disposta dal responsabile del servizio con motivata determinazione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 32

— L'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 è riportato in calce ~~al~~ alla nota dell'art. 25

— L'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, recita:

"2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi tacendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute".

— Il D.Lgs. 285/1992 al Titolo VI, Capo I, disciplina:

Titolo VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni.
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni.

NOTA ALL'ART. 33

— Legge n. 689/1981.

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I - Principi generali

- Art. 1 - Principio di legalità.
- Art. 2 - Capacità di intendere e di volere.
- Art. 3 - Elemento soggettivo.
- Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità.
- Art. 5 - Concorso di persone.
- Art. 6 - Solidarietà.
- Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione.
- Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
- Art. 9 - Principio di specialità.
- Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
- Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Sezione II - Applicazione

- Art. 13 - Atti di accertamento.
- Art. 14 - Contestazione e notificazione.
- Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni.
- Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.
- Art. 17 - Obbligo del rapporto.
- Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione.
- Art. 19 - Sequestro.
- Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 21 - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
- Art. 23 - Giudizio di opposizione.
- Art. 24 - Connessione obiettiva con un reato.
- Art. 25 - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
- Art. 26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
- Art. 27 - Esecuzione forzata.
- Art. 28 - Prescrizione.
- Art. 29 - Devoluzione dei proventi.
- Art. 30 - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
- Art. 31 - Provvedimenti dell'autorità regionale.

NOTA ALL'ART. 50

— D.Lgs. n. 213/1998.

TITOLO VII CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Art. 51 - Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

ART. 39 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- effettuata con veicoli;
- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- effettuata con palloni frenati e simili;
- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with horizontal dotted lines, intended for handwritten notes or entries.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 40 - AUTORIZZAZIONI IN ATTO

1. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. È data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

ART. 41 - RIACCERTAMENTO DELLE PUBBLICITÀ

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona, ~~alla data risultante dal precedente art. 38.~~

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border, containing numerous horizontal dotted lines for writing.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 42 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 43 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

ART. 45 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) i regolamenti comunali.

ART. 45 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 43

— Legge n. 241/1990.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi.

Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 17, comma 91, testualmente recita:

"91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

GIURISPRUDENZA DEI T.T.A.A.R.R.

— La nozione di tutela della sfera giuridica dell'interessato, cui fa riferimento l'art. 22 primo comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non va riferita al solo esercizio delle azioni in sede giurisdizionale, ma comprende anche i momenti di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo e l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto nella sfera dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare.

(T.A.R. Calabria - CZ - n. 765, in data 7/10/1996, ne: i «T.A.R.» tasc. n. 12/1996, pag. 4709).

TABELLA B.1 - Categoria 1^a

Le superficie inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esse, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 cm.²

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA.

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;
~~La pubblicità effettuata mediante cartelli, standardi, targhe, locandine, insegne, cartelli, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, è applicata alla esposizione di cartelli.~~
 Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 1.....		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 1,01. E 1,50.. (A maggiorata del%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1,51. a mq. 2 (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1.600	16.000	2.400	24.000	3.200	32.000

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 1..... (A maggiorata del%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 1,01. E 1,50.. (A maggiorata del%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1,51. a mq. 2,00 (A maggiorata del 300%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3.200	32.000	4.800	48.000	6.400	64.000

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrattate, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

A) ALL'INTERNO.

a.1) PUBBLICITÀ NORMALE	a.2) PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100%
16.000	32.000

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 1.....	B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 1,01. E 1,50.. (A maggiorata del%)	C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1,51 a 2 (A maggiorata del 100%)
24.000	36.000	48.000

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%)

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 1..... (A maggiorata del 100%)	E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 1,01. E 1,50.. (A maggiorata del 200%)	F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1,51 a 2 (A maggiorata del 300%)
32.000	48.000	64.000

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	144.000	288.000
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	96.000	192.000
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	48.000	96.000

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
6.400	64.000	3.200	32.000

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico dal al	
A Per i primi 30 giorni	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)	D Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)
4.000	2.000		

4) PUBBLICITÀ VARIA.

N.D.	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			Normale
1	Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	1.600
2	Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	96.000
3	Publicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	48.000
4	Publicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	4.000
5	Publicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	12.000
6	Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto terzi, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.		

TABELLA B.2 - Categoria 2^a

ZONA

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA.

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su esposte strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 1.....		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 1,01... E 1,50 (A maggiorata del%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1,51... (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

1.2) Pubblicità luminose o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

A) ALL'INTERNO.

a.1 PUBBLICITÀ NORMALE	a.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del%

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq.	B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)	E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.		
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.		

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico dal al	
A Per i primi 30 giorni	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)	D Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)

4) PUBBLICITÀ VARIA.

N.D.	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			A Normale
1	Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	
2	Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	
3	Publicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	
4	Publicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	
5	Publicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	

TABELLA B.3 - Categoria 3ª

ZONA

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA.

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;
 - b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq.		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

A) ALL'INTERNO.

a.1 PUBBLICITÀ NORMALE	a.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del%

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq.	B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)	E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.		
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.		

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico dal al	
A Per i primi 30 giorni	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)	D Per i primi 30 giorni (B maggiorata del%)

4) PUBBLICITÀ VARIA.

N.D.	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			Normale
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	

TABELLA B.4 - Categoria 4°

ZONA.....

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA.

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;
 - b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq.		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autotrasportive, palee, barche e simili, di uso pubblico o privato. Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

A) ALL'INTERNO.

a.1 PUBBLICITÀ NORMALE	a.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del%

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq.	B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del%).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. (A maggiorata del%)	E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. E (A maggiorata del%)	F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. (A maggiorata del%)

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.		
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.		

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi, e della superficie adibita alla proiezione.

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico da al	
A Per i primi 30 giorni	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)	D Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%)


4) PUBBLICITÀ VARIA.

N.D.	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			Normale
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	

Il presente regolamento:


- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal..... al.....;

Data





Il Segretario Comunale

.....









Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FILOSA

Il Segretario Comunale

DR. GIUSEPPE ITALIA

Il Consigliere Anziano

DOTT. GABRIELE ASTUTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21/03/1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1); *10426 R.P.*

- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

= sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

= sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla residenza Comunale, li

L'Addetto: SCAMPORLINO MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. SSA ROSA PUCCIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'Art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

- dell'atto (Art. 18, comma 6);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

N° 5482/Div. 19/93

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del 20.6.99

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art. 80 Ord. EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE